

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **SANDRA SAVINO**

Disposizioni temporanee concernenti la detraibilità delle spese per turismo interno dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

Presentata l'11 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il turismo incide sul prodotto interno lordo italiano con una percentuale stimabile in oltre il 5 per cento del totale e dà lavoro ad oltre il 6 per cento degli occupati del Paese. L'emergenza dettata dal diffondersi del *virus* COVID-19 ha colpito e colpirà duramente questo strategico settore della economia nazionale. Se da un lato risulterà necessario, dopo aver superato l'emergenza, riacquisire la fiducia dei turisti stranieri incentivandoli a tornare in Italia, da un altro lato è necessario

sostenere il turismo interno, che incide per oltre il 50 per cento sul valore totale del settore. A tale fine, la presente proposta di legge istituisce un fondo che, in via straordinaria, per due anni, consentirà di detrarre una quota delle spese turistiche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il fondo, la cui dotazione è pari a 4 miliardi di euro, è necessario per sostenere le numerose imprese operanti nel settore e per evitare un drammatico aumento della disoccupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, tenuto conto della crisi derivante dalla diffusione del *virus* COVID-19, reca disposizioni per consentire la detraibilità delle spese per turismo interno al fine di sostenere il settore turistico e le attività a esso connesse.

Art. 2.

(Detrazione delle spese per turismo interno)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta relativi agli anni 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per turismo interno spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un fondo per la detrazione delle spese per turismo interno, con una dotazione annua pari a 2 miliardi di euro.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce la misura della detrazione assicurando che il minor gettito derivante da tale detrazione non sia superiore alla dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, altresì, che:

a) la detrazione spetta solo per le spese documentate;

b) sono detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse;

c) sono detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo;

d) la detrazione non si applica ai contribuenti con un reddito lordo pari o superiore a 80.000 euro.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



18PDL0098280